

## Corte di Cassazione - Penale (Responsabilità medica: reati omissivi impropri)

---

### **Il fatto**

A tre medici, nelle rispettive qualità di operatori in un intervento cardiocirurgico di rivascularizzazione miocardica con applicazione di tre bay pass, uno dei quali realizzato mediante asportazione della vena safena dalla gamba, è stato contestato di avere cagionato al paziente una lesione personale gravissima, consistita in un'ulcera necrotica ingravescente alla gamba complicata da sepsi che ha reso necessaria l'amputazione dell'arto.

Il comportamento dei sanitari è stato caratterizzato da colpa consistita nell'aver omesso di compiere una adeguata valutazione del rischio post operatorio del soggetto in relazione alla grave arteriopatia obliterante agli arti inferiori da cui era affetto, con conseguente stato ischemico cronico, nonché alla affezione di diabete mellito - condizioni ostacolanti i processi riparativi cicatriziali e favorevoli le complicanze infettive - e nel non avere comunque i sanitari prescritto ed eseguito un tempestivo intervento di rivascularizzazione chirurgica dell'arto e una tempestiva coltura della ferita con antibiogramma, necessaria ad individuare specifica terapia antibiotica, che si imponevano attesa l'evoluzione negativa della ferita chirurgica conseguente al prelievo di safena,

### **Profili giuridici**

Si osserva che il rapporto di causalità costituisce un criterio di imputazione oggettiva di un evento alla condotta di un soggetto; solo se l'evento può essere ritenuto ricollegabile alla condotta, l'agente potrà essere tenuto a risponderne, sempre che concorrano i criteri di imputabilità soggettiva.

Nella ipotesi di causalità omissiva il decorso degli avvenimenti non è influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto, per cui si configura come una costruzione giuridica che consente di stabilire l'imputabilità oggettiva come violazione di un obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento (in violazione del cosiddetto obbligo di garanzia); omissione che provoca l'evento di pericolo o di danno (reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione); contrapposti ai reati omissivi propri nei quali il reato si perfeziona con la mera omissione della condotta dovuta.

Nei reati omissivi impropri la causalità, proprio per essere giustificata in base ad una ricostruzione logica e non in base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, costituisce una causalità costruita su ipotesi e non già su certezze. Si tratta, quindi, di una causalità ipotetica, normativa, fondata, come quella commissiva su di un giudizio contro fattuale ("contro i fatti": se l'intervento omesso fosse stato adottato, si sarebbe evitato il prodursi dell'evento?) alla quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che, però, a differenza della causalità commissiva, non potrà mai avere una verifica fenomenica.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Cassazione Penale – Sent. n. 27781 del 25.06.2013**